

FAQ: gestione delle segnalazioni Whistleblowing (D.lgs. 24/2023)

1) Che cosa sono le segnalazioni “Whistleblowing”?

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale e dell’Unione Europea.

In particolare, con il termine “whistleblowing” s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “Segnalante” (“whistleblower” in inglese) di un illecito o di una violazione di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Il Decreto Whistleblowing ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano illeciti (nei limiti e con le modalità indicate dal D.lgs. 24/2023), attraverso l’adozione di canali di comunicazione idonei a garantire la massima riservatezza delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

2) Cosa si può segnalare?

Le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse che possano integrare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli 231;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti normativi indicati nell’Allegato e relativi a determinati settori (es. appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, ambiente, sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti, tutela della vita privata e protezione dei dati personali ecc.);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’UE);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’art. 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’UE, comprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

3) Chi può effettuare una segnalazione Whistleblowing?

I dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori, volontari e tirocinanti, anche non retribuiti, che svolgono la propria attività presso Telos Lombardia s.r.l.; i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività presso enti che forniscono beni o servizi in favore di Telos Lombardia s.r.l.; i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività in favore di Telos Lombardia s.r.l.; gli azionisti ed i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

4) Come si effettua una segnalazione?

Telos Lombardia s.r.l. mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione interna:

- **Piattaforma informatica** accessibile tramite l’URL pubblicato sul sito internet di Telos Lombardia s.r.l. – www.teloslombardia.it – e sulla intranet aziendale. **Il Portale rappresenta il canale preferenziale da utilizzare in caso di segnalazioni whistleblowing** in quanto è in grado di garantire maggiormente la sicurezza e la protezione dei dati dell’identità del Segnalante attraverso un sistema di criptazione delle comunicazioni, la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing
- **canale in forma orale** tramite richiesta di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni. La richiesta di incontro diretto potrà essere inviata all’indirizzo mail segnalazionipero@telosgroup.it

5) Cosa si deve indicare in una segnalazione?

Anche ai fini del vaglio di ammissibilità, occorre indicare nella segnalazione i seguenti elementi:

- dati identificativi della persona segnalante. In caso di segnalazione anonima, la stessa potrà essere gestita come segnalazione ordinaria purché il suo contenuto risulti puntuale, circostanziato e supportato da idonea documentazione;
- un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti. In caso di mancata indicazione del recapito, la segnalazione sarà gestita come segnalazione ordinaria;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti medesimi;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto segnalato.

E' anche utile allegare documenti che possano fornire elementi circa la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, nonché di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6) Che cosa garantisce Telos Lombardia s.r.l. ai segnalanti?

Telos Lombardia s.r.l. garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta, nel rispetto delle previsioni di legge, ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti o comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante medesimo, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a persone terze legate al segnalante.

Il segnalante viene informato della ricezione della segnalazione e degli esiti dell'attività istruttoria svolta dal gestore delle segnalazioni.